



REPUBBLICA ITALIANA  
Tribunale di Novara  
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale, in persona dei sigg. rri magistrati

dott. B. Quattrone

Presidente

dott. G. Pascaletti

giudice rel.

dott. E. Tosi

giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura ist. Conc. 16/2012 promossa da:

Ing. Prati s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore pro tempore ing. Riccardo Prati, rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Cristina Secchia;

PROPONENTE

**Premesso:**

- che con decreto in data 19.2.13 l'intestato Tribunale ha assegnato il termine di 90 giorni alla società ricorrente per il deposito, alternativamente, di un ricorso ex artt. 160 e 161 LF o di una domanda ex art. 182bis LF;
- che con istanza depositata in data 27.3.13, la società ricorrente ha avanzato istanza di autorizzazione a transigere ex art. 161, co. 7, LF;
- che tale istanza ha ad oggetto una causa di opposizione a decreto ingiuntivo che la vede convenuta, con una domanda di restituzione di quanto versato in ottemperanza al decreto ingiuntivo, del quale è stata concessa la provvisoria esecuzione;
- che, a fronte di un ATP che ha rilevato la sussistenza di vizi e danni e ha quantificato in euro 135.000,00 il costo degli interventi ritenuti opportuni, l'accordo transattivo prevederebbe la

PRE CP N. 16/12

restituzione da parte della convenuta dell'importo di euro 184.500,72 a saldo, a fronte dell'abbandono della causa a spese compensate;

- che l'importo in esame non è stato, prudenzialmente, incluso nell'attivo, proprio in considerazione del contenzioso pendente;

**rilevato:**

- che l'autorizzazione alla transazione rientra tra gli atti di competenza del Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, co. 7, LF;
- che la proposta transattiva oggetto dell'istanza si palesa conforme all'interesse dei creditori, in considerazione sia dell'alea connessa alla prosecuzione del giudizio in essere, opportunamente evidenziata dal legale Avv. Seccia, sia della circostanza che l'importo stesso non era stato, in ogni caso, inserito nell'attivo concordatario, sicchè la sua restituzione si palesa sostanzialmente neutra rispetto alla vicenda concordataria;
- che, conseguentemente, deve ritenersi l'insussistenza di elementi ostativi all'accoglimento;

PQM


Autorizza la società proponente a transigere il giudizio civile di cui all'istanza depositata in data 27.3.13, con restituzione a favore di Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali s.p.a. dell'importo di euro 184.500,72 a fronte dell'abbandono della causa a spese compensate.

Si comunichi.

Novara, 27/3/2013

Il Presidente

dott. Bartolomeo Quatraro



TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in Cancelleria

29 MAR 2013

IL CANCELLIERE

